

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4959

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BISCARDI, ASCIUTTI, MONTICONE,
NAVA, PAGANO, PACE, BERGONZI, CÒ e CORTIANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2001

—————

Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'anno che si è appena concluso, la 7^a Commissione ha dedicato una speciale attenzione alla problematica dei Conservatori, specialmente alla luce della riforma approvata con la legge 21 dicembre 1999, n. 508. Tale legge fu infatti definitivamente approvata dal Senato, dopo una lunga *navetta* fra i due rami del Parlamento, nel testo trasmesso in terza lettura dalla Camera dei deputati. Vista la tormentata gestazione del provvedimento, il Senato decise pertanto di non apportare ulteriori modifiche al testo, ma affidò ad un ordine del giorno il compito di fare chiarezza su un'oscurità del testo relativa alle modalità di reclutamento del personale docente. In seguito, tuttavia, lo strumento dell'atto di indirizzo non apparve sufficiente a garantire la corretta interpretazione della volontà del legislatore: fu così presentato un disegno di legge (atto Senato n. 4429), sollecitamente accolto in sede referente dalla 7^a Commissione e da allora pendente presso l'Assemblea (atto Senato n. 4429-A).

Analogamente, è all'esame dell'esame dell'Assemblea un altro disegno di legge accolto in sede referente dalla 7^a Commissione (atto Senato n. 4047, 4110-A) sempre in materia di personale dei Conservatori. Si tratta, in particolare, di un provvedimento che intende risolvere l'ibrida condizione degli accompagnatori al pianoforte sotto il profilo sia dell'inquadramento giuridico che dell'utilizzazione didattica.

Tuttavia, vista l'ormai prossima conclusione della legislatura, si ritiene che non vi sia molto spazio per l'esame in Assemblea dei suddetti provvedimenti.

Si è preferito pertanto presentare questo nuovo disegno di legge, che raccoglie i contenuti dei due predetti, con l'aggiunta di una norma di carattere transitorio, auspicando che su di esso si registri quell'ampio consenso che ne consentirebbe una sollecita approvazione prima dello scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
21 dicembre 1999, n. 508)*

1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Limitatamente alla copertura dei posti in organico annualmente disponibili, a partire dall'anno accademico 2000/2001, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si fa ricorso alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La copertura dei posti in organico avviene nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario è acquisito il parere del CNAM. Ai fini della predisposizione delle predette graduatorie nazionali ad esaurimento, non si applica il comma 3 dell'articolo 401 del predetto testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 124 del 1999. Le graduatorie sono compilate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. I nuovi concorrenti sono inclusi nelle graduatorie nel posto spettante in base al punteggio comples-

sivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica, artistica e culturale, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Nei Conservatori di musica i posti di "accompagnatore al pianoforte" sono soppressi ed è istituita la cattedra di "maestro accompagnatore al pianoforte e docente di repertorio vocale".

6-ter. Con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, sono definiti i criteri generali per l'insegnamento attinente alla cattedra di cui al comma 6-bis, ed è stabilito il relativo programma. L'orario di insegnamento e le modalità di organizzazione della medesima sono rimessi alla contrattazione collettiva.

6-quater. Le cattedre di cui al comma 6-bis sono istituite in numero pari a quello degli accompagnatori al pianoforte, inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui al comma 6, i quali ne assumono la titolarità. Resta fermo quanto previsto dal predetto comma 6»;

c) il comma 9 dell'articolo 2 è soppresso;

d) all'articolo 7 la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Norme transitorie e finali*»; sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2. Per l'anno finanziario 2000 restano ferme le competenze delle province previste

dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 1. A decorrere dall'anno 2001 le risorse finanziarie destinate alle istituzioni di cui all'articolo 1, determinate nella misura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1998, n. 82, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 23 del 1996, sono iscritte in un capitolo di nuova istituzione dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle norme introdotte dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica amministra le istituzioni di cui all'articolo 1 applicando, ove compatibili, le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché ogni altra disposizione in vigore non incompatibile concernente le medesime istituzioni».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della presente legge, valutato in lire 3.976 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.